

Statuto della Associazione Culturale ‘don Gilberto Pressacco’ per gli studi su Aquileia cristiana e la promozione dell’identità friulana

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

È costituita la «Associazione Culturale ‘don Gilberto Pressacco’» che potrà essere denominata in breve anche «Associazione ‘don Gilberto Pressacco’», con sede presso l’abitazione di Silvio Pressacco a Cassacco (UD), Via Bindo Chiurlo n° 21.

Articolo 2 - Finalità e attività

L’Associazione si propone di promuovere e sostenere iniziative che abbiano come finalità la valorizzazione, la diffusione e l’ulteriore sviluppo delle ricerche (storiche, musicologiche, etnologiche, teologiche, liturgiche, ecc.) sul Cristianesimo ad Aquileia e nell’area altoadriatica, patrimonio dell’eredità culturale di don Gilberto Pressacco, frutto della sua completa libertà intellettuale e della sua spiccata capacità di utilizzare l’approccio interdisciplinare.

Tali finalità potranno perseguirsi attraverso le seguenti modalità:

- a) istituzione di borse di studio per giovani ricercatori o premi alla memoria, anche in concorso con Enti terzi;
- b) istituzione di premi per “opere d’ingegno”;
- c) sovvenzione di pubblicazioni di opere librarie, discografiche o multimediali e artistiche;
- d) prestito, per esclusiva consultazione e studio, del materiale bibliografico raccolto da don Gilberto Pressacco;
- e) costituzione della Fondazione intitolata a don Gilberto Pressacco;
- f) ogni altra modalità in linea con le finalità dell’Associazione.

Articolo 3: esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Soci

Articolo 4: soci

Potranno essere Soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri; potranno inoltre

essere soci Associazioni, Circoli, Persone Giuridiche aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Associazione ‘don Gilberto Pressacco’.

Articolo 5: categorie di soci

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) soci fondatori: coloro i quali aderiscono all’Associazione in occasione della prima Assemblea (costituiva) dei Soci, ovvero facendo pervenire la propria adesione scritta entro 30 (trenta) giorni dalla predetta Assemblea, salvo ratifica da parte del Consiglio del Presidente;
- b) soci ordinari: coloro i quali aderiscono successivamente all’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di

maggior d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.

Articolo 6: ammissione a soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. Per i minorenni tale domanda dovrà essere presentata dal padre o da chi ne fa le veci. Il Socio, firmatario la domanda di ammissione, dichiara di accettare e rispettare il presente Statuto. La presentazione della domanda di ammissione fa assumere al richiedente qualifica di associato salvo esplicito parere contrario espresso entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda dal Consiglio del Presidente, il quale dispone insindacabilmente, senza il dovere di rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Articolo 7: pagamento delle quote sociali

Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro tre mesi dall'iscrizione all'Associazione per il primo anno e sempre entro il primo trimestre di ogni anno sociale per gli anni successivi. Il Consiglio del Presidente stabilisce annualmente una quota d'iscrizione indicativa, lasciando ad ogni singolo Socio la possibilità di quantificare l'effettivo versamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 8: doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'accettazione ed al rispetto del presente Statuto nonché al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi direttivi e rappresentativi dell'Associazione stessa secondo le competenze statutarie.

Articolo 9: perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Presidente. In casi particolari il recesso potrà essere accettato anche senza il rispetto di tali modalità;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio del Presidente ratificata a maggioranza dal Consiglio dei Saggi. Il Socio può subire, con negozio unilaterale, provvedimento di espulsione dall'Associazione qualora tenga condotta riprovevole tale da causare il perturbamento dell'ordine sociale o costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o ledere direttamente o indirettamente, dentro o fuori dall'Associazione, il buon nome della stessa e dei suoi associati. Il Consiglio del Presidente informa del provvedimento il socio espulso con invio di lettera raccomandata;

- c) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

Articolo 10: provvedimenti disciplinari del Consiglio del Presidente verso i Soci

Nel caso in cui il Consiglio del Presidente rilevi indisciplina o gravi infrazioni statutarie e regolamentari da parte del Socio, può provvedere all'ammonizione o alla sospensione dello stesso tramite comunicazione scritta. Nel caso in cui il Consiglio del Presidente rilevi il persistere dello stato di cui al presente articolo, esso può espellere il Socio dall'Associazione.

Entrate e patrimonio sociale

Articolo 11: entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- c) da ogni altro apporto, beneficio, elargizione, lascito o donazione, ivi comprese le entrate di attività produttive e commerciali connesse allo svolgimento dell'attività sociale o attività collegate, comunque destinati al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 12: patrimonio

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale;
- b) dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di gestione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni, lasciti o successioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, organismi internazionali, sempreché i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e a raggiungere le finalità sociali;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.

Articolo 13: divieto di distribuzione delle riserve e impiego degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio del Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Saggi.

Assemblea

Articolo 15

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il quarto mese successivo a quello in cui si è concluso l'anno sociale. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui è stata convocata, da spedirsi ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza o con affissione nella Sede Sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno ad iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due terzi dei Soci. Le modalità di convocazione sono le stesse sopra viste. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 16

Potranno prendere parte con diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci. È prevista la possibilità di delega ad altro Socio. Quest'ultimo potrà essere portatore di un massimo di cinque deleghe.

Articolo 17

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice.

Articolo 18

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina un Segretario ed, eventualmente, uno o più Scrutatori. Spetta al Presidente la verifica dei poteri per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e quello di voto nell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da eventuali Scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Articolo 19

Soci riuniti in Assemblea approvano annualmente il Bilancio e il Documento programmatico, deliberano eventuali modificazioni statutarie, nonché su tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione e che è di competenza di quest'organo da loro composto.

Articolo 20

Le elezioni degli organi sociali si terranno ogni tre anni, a partire della convocazione della prima Assemblea Ordinaria. Tutti i Soci sono eleggibili alla carica di Presidente, e parimenti hanno diritto di voto.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente viene eletto ogni tre anni dai Soci riuniti in Assemblea. Egli ha il compito, oltre a quanto specificato dagli altri articoli, di rendere esecutivo il mandato dell'Assemblea. Ha altresì facoltà di promuovere anche altre iniziative, purché attinenti alle finalità dell'Associazione.

I poteri del Presidente non decadono fino ad avvenuta elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente nomina a sua scelta un proprio sostituto (Presidente-Supplente) e un Segretario-Tesoriere.

Articolo 22: Consiglio del Presidente

Il Consiglio del Presidente è costituito da membri (soci o non soci) direttamente scelti dal Presidente, che ne definisce tempi e modalità di collaborazione.

Articolo 23: il Presidente-Supplente

Il Presidente-Supplente sostituisce il Presidente nel caso di una sua assenza o impegno o altro impedimento.

Articolo 24: il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere ha il compito di dare esecuzione alle determinazioni del Presidente, di redigere i verbali delle riunioni, di provvedere al normale andamento dell'Associazione e di provvedere alla riscossione di tutti i contributi e introiti di qualsiasi genere e natura in favore dell'Associazione con il coordinamento del Presidente, che dirige l'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 25

Tutti i Soci hanno la facoltà di far pervenire suggerimenti e proposte per la redazione del documento programmatico entro il 30 novembre ed il Presidente è tenuto ad informare l'Assemblea dei contenuti e dell'accoglimento o meno delle proposte formulate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 26: Composizione e nomina

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo in ordine di età) nominati dall'Assemblea ordinaria anche tra i non soci e dura in carica tre anni. L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e più in generale verifica la regolarità della gestione amministrativa e verifica i bilanci nonché il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Se rileva irregolarità amministrative ne dà comunicazione al Consiglio del Presidente inviando lettera raccomandata presso la sede sociale per gli opportuni provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale sui bilanci da allegare al bilancio presentato dal Presidente all'Assemblea dei Soci.

Esso può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta entrambi gli altri due membri.

Il Collegio dei Saggi

Articolo 27: il Collegio dei Saggi

Il Collegio dei Saggi è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea ordinaria anche tra i non soci, e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Saggi controlla che l'operato del Presidente sia conforme alle finalità

del presente Statuto.

Ciascun Socio può segnalare al Collegio dei Saggi eventuali violazioni dello Statuto. Il Collegio stesso ne verifica la fondatezza, e, all'unanimità, può deliberare la sospensione del Presidente dai poteri e convocare entro 30 (trenta) giorni i Soci in Assemblea straordinaria.

Articolo 28: Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 29: Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 30: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà devoluto alla Fondazione di cui all'art.2 punto e) o ad altra organizzazione o a fini di pubblica utilità previo benestare dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31: Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa al presente statuto e quelle ad essa obiettivamente connesse, sono deferite alla giustizia dell'arbitrato rituale nel rispetto delle leggi secondo gli artt.806 e seguenti del C.P.C.

Articolo 32: Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Articolo 33: Rinvio

Le finalità di solidarietà sociale sancite dal presente statuto ed in particolare i requisiti di cui agli artt.2, 13, 30 sono inderogabili.

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto valgono le norme sulle società cooperative previste dal Codice Civile e dalla legislazione sulle associazioni non commerciali.